



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9978/2002 RG, proposto dai sigg. e consorti (come da elenco allegato), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria LA SCALA, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. 8/C, presso lo studio dell'avv. SIFERI;

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n.12,

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, quali appartenenti al Corpo della GDF, alla corresponsione del compenso per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario maturate nel decennio 1992/2001, con interessi legali e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata);

Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monte-ore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo;

Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario –foss'anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento–, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com'è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);

Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese –non avendo altrimenti alcun'utilità concreta (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state effettuate)–, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di questi; se del caso, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Comando generale del Corpo,

Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcolo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 9978/2002 RG in epigrafe e per l'effetto condanna le Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Stefano Toschi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 15/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO